

**Roberto Garofoli**

**CODICE  
AMMINISTRATIVO  
RAGIONATO**

**x edizione  
2024**

  
**Neldiritto  
Editore**

e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Così come l'art. 71, anche l'art. 72 costituisce la riproduzione fedele della disposizione unionale.

■ I co. 1 e 3 regolano l'elemento tipico della procedura ristretta, caratterizzata dalla possibilità, per ogni operatore economico interessato, di presentare una domanda di partecipazione a un avviso di indizione di gara e per i soli operatori economici invitati di presentare un'offerta.

■ I co. 2, 4, 5 e 6 individuano i **termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte**.

Al pari di quanto osservato per la procedura aperta, vi è la necessità, per le stazioni appaltanti, di dimostrare le ragioni di urgenza che consentono di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

■ La disposizione **non menziona la possibilità di limitare il numero di candidati idonei** da invitare a partecipare alla procedura, trattandosi di facoltà già prevista dall'art. 70.

■ La disposizione richiama alcuni allegati al codice: l'allegato II.6, parte I, lettera B o C, sul contenuto dell'avviso di indizione della gara (co. 1); l'allegato II.6, parte I, lett. B sezione B1, per la riduzione del termine minimo di presentazione delle offerte (co. 4); l'allegato I.1, per l'individuazione delle stazioni appaltanti che possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati (co. 5).

**73. Procedura competitiva con negoziazione.** - 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse<sup>(1)</sup>.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 15-quater, comma 1, lett. b), D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

La disciplina di cui all'art. 73 è per la maggior parte riproduttiva di quella unionale, con particolare riferimento alla legittimazione a presentare una domanda di partecipazione, riconosciuta a qualsiasi operatore economico (co. 1); al contenuto dei documenti di gara, in cui le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto, nonché quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare (co. 2); allo scopo tipico sotteso alle informazioni fornite dalle stazioni appaltanti (individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura (co.

3); ai termini per la ricezione delle domande di partecipazione (termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse: co. 4); e delle offerte iniziali (venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito, con riduzione nei casi previsti dall'art. 72, co. 4, 5 e 6: co. 5); alla legittimazione a presentare un'offerta iniziale e la possibilità di negoziazione quale elemento caratteristico della procedura in parola (co. 6); alla possibilità dello svolgimento della procedura in più fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare (co. 7); alla conclusione delle negoziazioni (co. 8); alla possibilità di aggiudicazione degli appalti senza negoziazione qualora le stazioni appaltanti abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità (co. 9).

■ Il recente d.l. 29 settembre 2023, n. 132, conv., con modif., dalla l. 27 novembre 2023, n. 170, modificando il comma 4 dell'articolo in commento, ha elevato **da dieci a trenta** giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall'art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari.

■ Rispetto al testo previgente, risultano **eliminate le disposizioni sulla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura** (trattandosi di facoltà già prevista dall'art. 70) e sul **rispetto del principio di parità di trattamento** (profilo, parimenti, regolato dall'art. 70).

■ Anche con riferimento alla procedura in esame (così come per quella regolata dall'art. 71) il termine per la ricezione delle offerte e il richiamo ai casi previsti dall'art. 72, co. 4, 5 e 6 tengono conto della scelta normativa di adottare le modalità telematiche quale strumento ordinario di svolgimento della procedura di gara.

■ La disposizione richiama alcuni allegati al codice: l'allegato II.6, parte I, lettere B o C, sul contenuto dell'avviso di indizione della gara (co. 1) e l'allegato II.8, sulla disciplina dei costi del ciclo vita (co. 8).

**74. Dialogo competitivo.** - 1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della pro-